

### 8.2.11.3.2. 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

#### 8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il mantenimento dell'attività agricola è dimostrato con la conduzione dei terreni nel rispetto della condizionalità e del numero minimo di ettari previsto dalla misura.

*Secondo la delimitazione prevista dell'art. 32, par 3 del Reg. 1305/2013, le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, sono quelle in cui almeno il 60% della superficie agricola deve soddisfare almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al Reg. 1305/2013 (Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali) al valore soglia indicato. Il rispetto di queste condizioni è garantito a livello di LAU2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. La Regione Toscana ha optato per l'applicazione all'intero territorio comunale.*

*Su questi comuni è stata applicata un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi sono stati superati mediante investimenti, attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi. A seguito dell'applicazione del fine tuning, sono stati confermati o designati ex novo come soggetti a vincoli naturali i comuni approvati con D.M. 6277 dell'8 giugno 2020; i comuni che la Regione Toscana inserisce nella delimitazione prevista dell'art. 32, par 3 sono riportati nell'Allegato "Elenco regionale comuni-nuova delimitazione e nella carta inserita in calce al presente paragrafo, che mostra anche i comuni non confermati. Per gli agricoltori delle zone che non risultano ammissibili ai sensi dell'art. 32 par. 1 b), saranno corrisposte le indennità previste dall'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma del Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2220.*


I beneficiari della presente sottomisura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.

La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente, al pari di quanto succede per le zone montane, è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali quali quelle soggette ad altri vincoli naturali. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

- Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita

di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.



Carta della Regione Toscana con le zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane

### 8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

*Ai sensi dell'art. 31.4, si dispone che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie secondo il principio di cui alla tabella sotto riportata.*

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

*Ai beneficiari la cui SAU ricade nei comuni non più ammissibili a seguito della revisione prevista dall'art. 32, par. 1 b), viene erogato il premio minimo previsto dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii e conformemente all'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, quindi non si applicano i pagamenti decrescenti di cui alla riportata tabella. Per i beneficiari dei comuni uscenti è possibile corrispondere il pagamento pari a 25 euro/ha per gli anni 2021 e 2022, dato che non sono stati concessi premi sulla sottomisura 13.2 dal 2017 al 2020 compresi, e dunque non sono stati superati i 4 anni previsti dal sopra riportato articolo.*

Modulazione dell'indennità	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
	100%	80%	50%	20%

#### 8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; D. lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; DM 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del D. lgs 14 agosto 2012, n. 150.

#### 8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013, *così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017.*

#### 8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane rispetto alle zone senza svantaggi.

#### 8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie ammissibile deve ricadere all’interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e deve essere condotta e mantenuta per almeno 12 mesi a partire dall’adesione alla misura.

*Per i comuni non più ammissibili a seguito della revisione di cui all’art. 31 par. 1 b), vale la perimetrazione in vigore fino al 01.11.2020, limitatamente alle annualità 2021 e 2022.*

#### 8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; *nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti ammissibili per finanziare tutte le domande ammissibili.*

*Ai beneficiari la cui SAU ricade all’interno della perimetrazione dei comuni non più ammissibili a seguito*

della revisione di cui all'art. 31 par. 1 b) non si applica il principio di proporzionalità di cui al paragrafo "Tipo di sostegno", riconoscendo comunque il premio minimo previsto dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii e conformemente all'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per i beneficiari dei comuni uscenti quindi è possibile corrispondere il pagamento pari a 25 euro/ha per gli anni 2021 e 2022, dato che non sono stati concessi premi sulla sottomisura 13.2 dal 2017 al 2020 compresi, e dunque non sono stati superati i 4 anni previsti dal sopra riportato articolo.

#### 8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità massima è pari a 250 euro/ha di SAU pari al differenziale del margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane. L'importo minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

Per gli agricoltori delle zone che non risultano più ammissibili ai sensi dell'art. 32 par. 1 b), il premio minimo previsto dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii. (25€ per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno) verrà corrisposto nel 2021 e nel 2022; oltre il 2022 non saranno corrisposte indennità.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato al par. "Tipo di sostegno".

#### 8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima
- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

##### 8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Per il rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima, ci si avvale delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione

alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.

- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea

#### 8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Gli impegni si intendono rispettati per le superfici esitate positivamente in ambito RPU (regime premio unico). Per le superfici senza titolo, stessa modalità di verifica delle superfici RPU.
2. In loco sul 5% delle domande: il controllore verifica il rispetto della condizionalità.

#### 8.2.11.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei differenziali di redditività nell'esercizio della produzione agricola in aree con particolari svantaggi è stata effettuata utilizzando il campione RICA del 2012 relativamente alle sole aziende toscane.

Del database è stata utilizzata la tabella relativa alle colture, calcolando indicatori di produttività, costo unitario e redditività per gruppi omogenei di aziende identificati in base all'area geografica di esercizio. Il database considera sia le produzioni destinate alla vendita che quelle destinate al reimpiego aziendale

In particolare le osservazioni sono state raggruppate secondo le seguenti aree omogenee:

- *Zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.*
- *Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii.*
- *Zone Montane ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii.*

Nelle due tabelle che seguono vengono riportate le medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato.

La produttività viene misurata sia in termini di produzione al lordo dei reimpieghi aziendali (PLT) che al netto (PLV). La produttività decresce passando dalle aree non svantaggiate alle montane, in modo più accentuato considerando la sola produzione vendibile. Anche gli indicatori unitari di costo (Costi Variabili, CV; Spese Dirette, SS; Altre Spese, ASP) decrescono ma in misura minore, risultando in indicatori di redditività nuovamente decrescenti passando dalle zone non svantaggiate alle aree montane. In particolare il Margine Operativo, un indice netto del costo del lavoro impiegato nella produzione, risulta addirittura mediamente negativo nelle aree montane.

I dati mostrano differenziali di redditività per ettaro di coltura consistenti: nelle zone svantaggiate non montane si realizza un margine lordo mediamente inferiore di 573 €/ha rispetto alle zone non svantaggiate; nelle zone montane il differenziale è di 655 €/ha. I dati giustificano l'erogazione di un contributo a parziale

compensazione di tali differenziali, a supporto del mantenimento di attività agricole anche in contesti sfavoriti dal punto di vista fisico.

I suddetti calcoli sono certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Confronto delle medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato

Zone	PLT/SAU	PLV/SAU	CV/SAU	SS/SAU	ASP/SAU	ML/SAU	MO/SAU
Non svantaggiate	3 717	3 383	1 360	969	331	2 357	593
Svantaggiate non montane	1 019	787	296	226	14	723	20
Montane	598	476	115	89	3	483	-62
Totale	2 269	2 002	787	568	166	1 482	286

Zone	PLT/ULT	PLV/ULT	CV/ULT	SS/ULT	ASP/ULT	ML/ULT	MO/ULT
Non svantaggiate	76 647	69 759	28 051	19 973	6 816	48 596	12 227
Svantaggiate non montane	68 776	53 091	19 989	15 281	940	48 788	1 332
Montane	61 737	49 163	11 832	9 164	331	49 905	-6 375
Totale	74 552	65 762	25 867	18 647	5 438	48 685	9 408

Tabella 8.2.11.3.2.10\_Confronto delle medie campionarie degli indicatori\_13.2

#### 8.2.11.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

		Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane			
		fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità		100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.2.11\_Degressività dei premi\_13.2

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

*Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il livello comunale.*

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

*L'analisi per la nuova delimitazione delle zone in oggetto è stata eseguita su tutti i comuni che appartengono alle seguenti categorie:*

- *già delimitati come totalmente o parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)*
- *comuni ordinari*
- *contemporaneamente delimitati come parzialmente montani (ex art. 18 del Reg. n. 1257/1999) e parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)*
- *parzialmente montani (ex art. 18 del Reg. n. 1257/1999)*
- *totalmente montani (ex art. 18 del Reg. n. 1257/1999)*

*L'analisi territoriale basata sui criteri di tipo biofisico previsti dall'Allegato III al Reg. UE 1305/2013 è stata concordata con JRC e approvata dagli uffici della Commissione.*

*Su questi comuni è stata poi applicata un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi sono stati superati con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni (produzione standard), o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi mediante investimenti, ecc.*

*Questa fase, detta fine-tuning, è stata condotta a livello nazionale e si è conclusa con lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Prot. n. 0012915 del 15/04/2020 che approva la metodologia utilizzata e l'elenco di tutti i comuni italiani e con successivo decreto Mipaaf n. 6277 dell'8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi.*

*L'elenco definitivo allegato alla suddetta comunicazione mostra i risultati per tutti i comuni su cui è stata applicata la metodologia.*

*La Regione Toscana inserisce tra i comuni con zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane, i seguenti comuni (che ovviamente possiedono lo svantaggio biofisico e superano il fine tuning):*

- *già delimitati come totalmente o parzialmente svantaggiati ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)*
- *comuni ordinari*
- *contemporaneamente delimitati come parzialmente montani ex art. 18 del Reg. n.1257/1999 e parzialmente svantaggiati ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999 (Calci, Buti, Calenzano e Cavriglia).*